

Codice A1610A

D.D. 4 marzo 2019, n. 71

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. Cellio con Breia (VC) - Progetto per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare, Localita' Strada comunale Viganello - F10 - mapp 216, autorizzato con Determina n. 181 del 15.5.2018, modifica percorso accesso. Autorizzazione paesaggistica.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente

Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione 11.100/1312/2018A/A16.000  
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo*

*Rif. n. 31838/A1610A del 11/12/2018  
2015/A1610A del 22/01/2019*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune : **Cellio con Breia (VC)**  
Intervento: Progetto per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia  
cellulare sito in Cellio (VC), Località Strada comunale  
Viganallo – F 10 - mpp 216 – autorizzato con Determina n.181  
del 15.05.2018 - modifica percorso accesso  
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dalla Società "Area Tlc" in data 11/12/2018 (protocollo n.31838/A1610), con nota del 07/12/2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza;

visti gli atti integrativi pervenuti dalla società Galata Spa in data 22.01.2019 (2015/A1610) con nota prot. n. 6/2019 del 09.01.2019;

Classif. 11.100/1312/2018A/A16.000

considerato che gli interventi previsti consistono nella modifica al percorso di accesso relativa al progetto per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare sito in Cellio (VC), Località Strada comunale Viganallo – F 10 - mpp 216 – autorizzato con Determina n.181 del 15.05.2018;

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (B31);

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

verificato che il Comune di Cellio con Breia (VC) non risulta idoneo all'esercizio della delega;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.Lgs 42/2004;

considerato che le opere così come proposte - andando ad interferire in modo marginale con la zona boscata e pertanto, con opportuni accorgimenti progettuali da porre in essere durante la fase realizzativi - non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

con la presente si esprime **parere favorevole**, alla realizzazione del nuovo percorso di accesso, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- ✓ nel ripristino dei luoghi a seguito degli interventi proposti, sia posta attenta cura e rispetto del paesaggio preesistente, in particolar modo vi sia una significativa ricucitura con l'ambito interessato dalle opere in progetto;

Classif. 11.100/1312/2018A/A16.000

- ✓ sia posta particolare attenzione alla salvaguardia della vegetazione esistente, limitando il taglio delle speci arboree arbustive presenti lungo il tracciato della viabilità in progetto.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, **esclusivamente** sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Dirigente del Settore

*Arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario Istruttore

*Arch. Giancarlo Bruno*



TORINO

15 FEB 2019

Regione Piemonte

Ministero per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA E  
VERCELLI

Prof. n. 1850

Class. 34.10.06/234

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE:

DESCRIZIONE:

Tutela paesaggistica/Tutela archeologica

CELLIO CON BREIA - (VC)

Progetto per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia - modifica percorso  
F. 10 mapp. 216

DATA RICHIESTA:

data di arrivo richiesta 31/01/2019 - vs protr 2411 del 25/01/2019

protocollo entrata richiesta n.1206 del 04/02/2019

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO:

Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R.  
31/2017)

PROVVEDIMENTO:

DESTINATARIO:

PARERE VINCOLANTE

Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

**TUTELA PAESAGGISTICA:**

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 lettera g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata l'acclusa relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del Decreto in oggetto, condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti esprime parere favorevole all'intervento, facendo propria la prescrizione impartita dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio, nella citata relazione.

**TUTELA ARCHEOLOGICA:**

Si rappresenta che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI